

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4766 del 08/10/2020
Oggetto	Società STIL MAC SNC in Comune di Portomaggiore - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE autorizzata con atto A.U.A. n. 5393 del 14/09/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4709 del 29/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno otto OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 22893/2020/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **STIL MEC SNC** con sede legale nel Comune di Portomaggiore, Via Donatori di Sangue 33 – CF 01707100382 - ed impianto nel Comune di Portomaggiore, al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 18972 del 20/08/2020. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE** autorizzata con atto A.U.A. n. 5393 del 14/09/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 20/08/2020 trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 24/08/2020 il n. PG/2020/121270 presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 20/08/2020 dalla Società **STIL MEC SNC** dal Sig. Paolo Casarotto in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Portomaggiore, Via Donatori di Sangue 33 – CF 01707100382 - ed impianto nel Comune di Portomaggiore, al medesimo indirizzo della sede legale, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE** autorizzata con atto A.U.A. n. 5393 del 14/09/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale emissioni in atmosfera e più precisamente:
 - introduzione del filo di acciaio inox nelle operazioni di saldatura che danno luogo all'emissione **E1**;
 - introduzione di una nuova emissione **E2** che capterà le nebbie oleose prodotte dalle macchine utensili presenti; poiché l'impianto servirà attrezzature con consumo di olio complessivo superiore ai 500 kg/anno, tale attività rientra tra quelle di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di Carattere Generale) e più precisamente come quella individuata al punto 4.31-bis dell' Allegato 4 alla DGR E.R. 1769/2010 così come modificata dalla DGR E.R. 335/2011;

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 5393 del 14/09/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara.
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
 - introduzione dell'acciaio inox nelle lavorazioni afferenti alla emissione **E1**;
 - installazione di una nuova emissione **E2** derivante da attività di cui al punto 4.31-bis dell' Allegato 4 alla DGR E.R. 1769/2010 così come modificata dalla DGR E.R. 335/2011;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- vista l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 5393 del 14/09/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara;
- Vista la dichiarazione di invarianza e proseguimento senza modifiche riguardanti le matrici ambientali scarichi idrici e impatto acustico della Società in oggetto contenuta nell'istanza
- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae - Servizio Territoriale PG/2020/118907 del 16/09/2020 relativa alle emissioni in atmosfera, nella quale:
 - si propongono i limiti per l'emissione **E1** indicata come saldatura di acciai al carbonio e inox, tenendo conto dei criteri previsti al punto 4.13.20 per il “Settore Metallurgico e Metalmeccanico” di cui Determina n.4606/1999 (criteri CRIAER) della Regione Emilia Romagna e di quanto indicato alla Parte II – Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06;

- in merito all'emissione **E2**, indicata come lavorazioni con macchine utensili con un consumo complessivo di olio superiore a 500Kg/anno, si ritiene che la Società in oggetto possa rientrare tra gli impianti e attività di cui all'art 272 comma 2 del Dlgs 152/06 rispettando le prescrizioni previste al punto 4.31-bis dell'Allegato 4 della DGR E.R. 1769/2010 così come modificata dalla DGR E.R. 335/2011;
- Visto il nulla osta con prescrizioni riguardante l'impatto acustico, e il nulla osta per quanto riguarda l'aspetto urbanistico dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, trasmesso dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunto al PG di Arpae in data 10/09/2020 con il n PG/2020/130007, assieme al parere sanitario dell'AUSL di Ferrara nel quale viene prescritto che l'altezza dei camini sia di 9,5 metri dal suolo e ad ogni modo più alta di 40 cm dal colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **STIL MEC SNC** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Portomaggiore, Via Donatori di Sangue 33 – CF 01707100382 - ed impianto nel Comune di Portomaggiore, al medesimo indirizzo della sede legale, per la modifica sostanziale dell'attività di **LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE** autorizzata con atto A.U.A. n. 5393 del 14/09/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quella contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **A**, denominate **E1 ed E2**;

1.
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

2.1. per quanto riguarda l'emissione E1:

EMISSIONE	E1 saldatura di acciai al carbonio inox
Portata (Nm ³ /h)	1500
Durata (h)	2
Altezza minima (m)	9,50

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri totali	10
Ossidi di azoto (espressi come-NO ₂)	5

Monossido di Carbonio CO	10
Cromo (VI) ed i suoi composti	1
Nichel ed i suoi composti	1
Sistema di abbattimento	--

2.2. per quanto riguarda l'emissione **E2**:

2.2.1. Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni (tornitura, rettifica, dentatura, fresatura, e lavorazione con centri a controllo numerico etc.....) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

2.2.2. I consumi di olio, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Olio intero	
	Olio emulsionabile	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Macchine utensili	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

2.2.3. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

2.2.4. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui sopra mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

2.2.5. Si specifica che **l'autorizzazione per l'emissione E2 non può considerarsi valida:**

- nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività autorizzati con il presente atto, utilizzino sostanze o le miscele che siano soggetti al divieto previsto per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione per la modifica dell'attività autorizzata con il presente atto. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

3. Per quanto riguarda le emissioni **C1, C2 e C3** relative agli impianti termici alimentati a metano, per una potenza termica complessiva di 120,3 kWt esse non ricadono nell'ambito autorizzatorio;

4. Per quanto riguarda l'emissione **C4** relativa ad un impianto termico alimentato a biomasse, per una potenza termica di 10 kWt, non ricade nell'ambito autorizzatorio;

5. l'altezza dei camini deve essere di 9,5 metri dal suolo e ad ogni modo più alta di 40 cm dal colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;

6. la Società in oggetto dovrà eseguire autocontrolli alla emissione **E1** con **frequenza annuale**;

7. Per l'emissione modificata **E1** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e precisamente:

7.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della emissione modificata E1, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo al **SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae**;

- 7.2. entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), la nuova emissione modificata **E1** deve essere **messa a regime**;
- 7.3. dalla data di messa a regime, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, la Società in oggetto dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulla emissioni modificata **E1** in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae**;
8. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
9. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
10. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B".
11. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta)
12. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in

modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

13. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento.
14. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
15. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

C) IMPATTO ACUSTICO

- la Società in oggetto dovrà presentare, per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive, entro 90 giorni dal completamento delle opere e dell'adeguamento del lay-out produttivo, un aggiornamento della valutazione di impatto acustico che tramite una nuova campagna di misurazioni verifichi il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica. Nel caso detta verifica post-operam rilevi il superamento dei limiti normativi, la nuova valutazione di impatto acustico dovrà contenere accorgimenti di mitigazione del rumore;
- l'introduzione di macchinari rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico.

Il presente atto sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale n. 5393 del 14/09/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente

entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.